

C.I.S.S.A.

**Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali
Moncalieri – Trofarello – La Loggia**

**MISURE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E
DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ**

REGOLAMENTO ATTUATIVO

Premessa

La “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” (L. 328 del 2000) introduce profondi cambiamenti per rispondere alle vecchie e nuove contraddizioni sociali –povertà, fenomeni di dipendenza, di emarginazione, di esclusione- e propone un orizzonte strategico in cui i servizi alla persona e alle famiglie diventano occasione di sviluppo, innovazione, nuovi lavori, e nuovi consumi.

Afferma il principio che uno sviluppo sostenibile richiede la valorizzazione della risorsa umana e l’attuazione di politiche rinnovate di inclusione sociale.

Sancisce che la misura economica, se utilizzata come misura a se stante, tende a ratificare la situazione esistente, rinunciando a rimuovere le molteplici ragioni che provocano esclusione o emarginazione e conseguentemente sancisce che il sostegno economico deve essere accompagnato da servizi finalizzati a rimuovere limitazioni personali, familiari e sociali, a contrastare la povertà e favorire l’inclusione sociale.

La Legge regionale 1 /2004 in applicazione della sopra richiamata L. 328/2000 definisce obiettivi, criteri di accesso, destinatari degli interventi, sancisce la predisposizione del progetto personalizzato, concordato con la persona e la sua famiglia, finalizzato ad indicare la natura del bisogno, la complessità e l’intensità dell’intervento, la sua durata e i relativi costi.

Questo, in sintesi, il contesto normativo e culturale che ha reso necessaria la revisione dei criteri di erogazione dell’assistenza economica stabiliti nel regolamento dell’assistenza economica approvato da questo Consorzio nel 1997 definendo un sistema di misure di contrasto alla povertà caratterizzate da un approccio maggiormente promozionale e meno assistenziale e dai seguenti principi :

- ✓ protezione sociale attiva : l’intervento di assistenza economica è una delle misure di contrasto della povertà che consideriamo come fenomeno multidimensionale e complesso solo in parte affrontabile attraverso il trasferimento di risorse economiche. Necessita di azioni che non riguardano solo il sottosistema assistenziale, vale a dire l’intervento del CISSA, ma richiede strategie e sinergie di più istituzioni, associazioni, terzo settore etc. il coinvolgimento, attraverso forme di collaborazione, coordinamento, sinergia della comunità locale in tutte le sue espressioni al perseguimento dell’obiettivo di costruzione di un welfare locale delle opportunità*
- ✓ integrazione: gli interventi economici propri dei servizi sociali si debbono connettere a livello locale con le politiche sociali più ampie: per la casa, per il lavoro, per la formazione e l’educazione, attivando sinergie, pena la scarsa efficacia degli interventi stessi*
- ✓ prevenzione: la politica di contrasto della povertà deve tentare di intervenire sul disagio, prima che questo si tramuti in esclusione, situazione dalla quale è poi difficile riemergere Quindi prevenire e rimuovere, in sinergia con gli altri interventi e servizi previsti nel PdZ, le cause di ordine economico sociale che possono ingenerare situazione di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro*

- ✓ *potenziare e sviluppare il processo da assistenzialismo a welfare delle opportunità locali evitando il più possibile la “cronicizzazione assistenziale” di quanti hanno anche minime potenzialità da sviluppare per riacquisire autonomia sociale*
- ✓ *Attivazione del cittadino: il sostegno economico si colloca all'interno di una cornice contrattuale, che attiva le risorse della persona riconoscendo il suo protagonismo e le sue possibilità, non appiattendolo la lettura dei bisogni alla visione unidimensionale dello “stato di bisogno” e l'intervento dei servizi sociali a mera redistribuzione di risorse. Pertanto il cittadino deve essere sostenuto nel raggiungimento dell'autonomia personale mediante l'attivazione del progetto/contratto formulato dall'AS e concordato e sottoscritto dall'utente*
- ✓ *Il progetto, a conclusione dell'istruttoria, diventa il momento fondamentale dell'intero processo di aiuto e rappresenta uno strumento operativo che garantisce un percorso chiaro per il superamento del problema connesso alla richiesta di assistenza economica.*

Finalità

Gli interventi economici normati con il presente regolamento sono orientati a garantire misure di sostegno del reddito intese quali diritti di cittadinanza.

Si prefiggono, nel rispetto della persona e della sua dignità, di favorire il superamento di situazioni di bisogno, il contrasto dell'esclusione sociale e l'opportunità di autorealizzazione delle persone economicamente e socialmente più deboli, oltre che di stimolare l'autosufficienza ed evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale e conseguentemente sono attivati e motivati da un progetto individuale di integrazione e inserimento sociale.

In questo quadro si configurano come un intervento nell'ambito di un più ampio progetto di sostegno, comprendente sia l'attivazione di altri servizi consortili che di altre risorse esterne e pertanto non sono intesi come una prestazione di tipo previdenziale, né come un diritto acquisito, né come un intervento sostitutivo- in modo permanente- ai redditi da lavoro.

Il sistema di erogazione, i comportamenti dei soggetti erogatori e degli operatori si uniformano a principi di universalità, equità ed imparzialità

TITOLO I ASSISTENZA ECONOMICA

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le erogazioni economiche – utilizzate come strumenti di contrasto della povertà - a favore di singoli e di nuclei familiari che dispongono di redditi insufficienti. A tal fine definisce le misure e le tipologie dei contributi, gli importi erogabili, stabilisce i requisiti di accesso ed i motivi di esclusione, tenendo conto della composizione e delle caratteristiche di ciascun nucleo familiare.

2. Per il sostegno del reddito dei cittadini, il Consorzio utilizza i seguenti strumenti di intervento:

- a) *Reddito di mantenimento* per persone non abili al lavoro;
- b) *Contributi temporanei* per i *minori* per nuclei familiari con figli in età di obbligo scolastico/formativo;
- c) *Contributi temporanei personalizzati* in presenza di progetto e contratto concordato;
- d) *Contributi per il mantenimento dell'abitazione*;
- e) *Contributi per temporanee sistemazioni abitative*;
- f) *Contributi una tantum per specifiche esigenze*.

Art. 2 - Beneficiari

1. Possono beneficiare dell'assistenza economica i cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti e con residenza anagrafica nei Comuni del Consorzio.

2 - I cittadini appartenenti alla Comunità Europea (di seguito dell'Unione), devono essere in regola secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 30/07 entrato in vigore l'11 aprile 2007 e smi. In particolare, oltre a possedere i requisiti individuali previsti nel presente Regolamento per l'accesso all'assistenza economica, devono possedere uno dei seguenti documenti in corso di validità:

- essere in possesso dell'attestazione di iscrizione anagrafica rilasciata ai sensi dell'art. 9 del Dlgs. n. 30/2007 dall'ufficio anagrafe del Comune di residenza ovvero rilasciare autocertificazione attestante l'iscrizione anagrafica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 la cui veridicità sarà compito degli uffici consortili verificare prima di accogliere la domanda;
- essere in possesso della carta di soggiorno ed essere residenti nei Comuni del Consorzio;
- essere in possesso dell'attestato che certifichi la titolarità del diritto di soggiorno permanente.

Per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari le esclusioni dal godimento del diritto a prestazioni d'assistenza sociale sono quelle previste nell'art.19 comma 3 del D. Lgs. 30/07: non godono del diritto a prestazioni sociali durante i primi tre mesi di soggiorno o, comunque, nei casi previsti dall'art.13 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 30/2007 (cittadini dell'Unione entrati nel territorio dello Stato per cercare un posto di lavoro).

3 -I cittadini stranieri non comunitari, presenti da almeno tre mesi, devono avere una

regolare carta di soggiorno o un permesso di soggiorno, rilasciato per uno dei motivi previsti dalla vigente normativa nazionale sull'immigrazione.

Per i cittadini extracomunitari l'esclusione dal godimento del diritto a prestazioni sociali è prevista nei casi in cui il loro permesso di soggiorno sia stato rilasciato in subordine al possesso di mezzi di sussistenza propria, come nel caso di permessi di soggiorno rilasciati per:

affari, cure mediche, gara sportiva, studio, turismo, residenza elettiva, motivi religiosi

4 - Possono beneficiare degli interventi i seguenti cittadini stranieri non comunitari, in possesso del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura, non residenti nei comuni del Consorzio, ma ivi domiciliati, e che non possono essere espulsi dal territorio nazionale ai sensi delle norme vigenti:

- a) minori soli, donne in stato di gravidanza dal settimo mese o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui devono provvedere;
- b) inseriti in programmi di protezione sociale con provvedimenti emanati dall'Autorità Giudiziaria;
- c) conviventi con parenti entro il terzo grado o con il coniuge, i quali siano di nazionalità italiana e residenti nei comuni del Consorzio;
- d) accolti in Italia per motivi umanitari;
- e) richiedenti asilo.

5 - I cittadini rientranti nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) possono beneficiare di tutti gli interventi previsti nel presente atto; i cittadini rientranti nelle condizioni descritte alle lettere c), d) ed e), possono beneficiare solamente dei Contributi una tantum per specifiche esigenze e dei Contributi temporanei per i nuclei con minori.

6 - Possono essere destinatari di tutti gli interventi descritti nel presente atto anche i minori stranieri non comunitari privi del permesso di soggiorno, domiciliati nei comuni del Consorzio, anche se non residenti, che siano soggetti a provvedimenti emanati dall'Autorità Giudiziaria. Tutti i soggetti sopracitati ai punti 4 e 6 sono tenuti a rilasciare preventivamente una dichiarazione di non usufruire già di assistenza economica erogata da altri Enti pubblici del territorio nazionale.

7 - Sono fatti salvi i doveri di assistenza previsti dalla legge a favore dei cittadini non residenti, e dei cittadini di origine piemontese che rientrano definitivamente in Piemonte, secondo il disposto dell'art. 10 della L.R. n. 1/87, del 9 gennaio 1987, «Interventi regionali in materia di movimenti migratori», nonché secondo i programmi attuativi annuali di tale legge.

8 - I contributi economici sono erogati al nucleo familiare. Per l'erogazione dei contributi si considerano di norma le condizioni socio-economiche dichiarate e verificate - al momento della presentazione della domanda e per tutto il periodo della durata dell'intervento - del nucleo familiare composto da:

- a) il richiedente la prestazione ed i componenti la sua famiglia anagrafica;
- b) il coniuge non divorziato o non legalmente separato di un componente del nucleo del richiedente, anche se non incluso nella scheda anagrafica, sino a quando tale componente non abbia intrapreso azioni idonee ad accertare, in via giurisdizionale o amministrativa, la posizione soggettiva del coniuge non divorziato o non legalmente separato. Il coniuge non divorziato o non legalmente separato di un componente del nucleo del richiedente, anche se

non incluso nella scheda anagrafica, non si considera componente del nucleo del richiedente qualora l'Autorità Giudiziaria abbia emesso provvedimenti che motivino la diversa residenza dei coniugi;

c) altri conviventi con il richiedente la prestazione anche se non inclusi nella scheda anagrafica.

d) persone non conviventi con il richiedente, non tenute all'obbligo di assistenza, ai sensi dell'art. 433 del C.C., che costituiscano di fatto fonte continuativa di sostegno economico a copertura delle spese relative al soddisfacimento delle esigenze quotidiane del richiedente.

Possono essere beneficiari dei contributi economici descritti nel presente atto solo gli iscritti sulla medesima scheda anagrafica, purché conviventi con il richiedente.

9 - I contributi economici descritti nel presente atto non possono essere erogati a persone ospiti di strutture residenziali socio assistenziali o sanitarie, con l'eccezione dei casi in cui sia necessario mantenere l'abitazione presso la quale la persona viveva sola, per un massimo di mesi tre, eventualmente rinnovabili una sola volta per lo stesso periodo.

10 - Non sono considerate tra tali strutture le convivenze guidate, i gruppi appartamento od assimilabili in quanto strutture socio – assistenziali che consentono un percorso di autonomia richiedendo alla persona di far fronte direttamente alle spese di mantenimento.

Art. 3 - Criteri generali per la determinazione del reddito

1 - Il «Reddito del nucleo familiare» è costituito dal complesso delle entrate percepite dal nucleo familiare – così come definito al comma 8, lettere a), b), c) e d) del precedente articolo al momento della richiesta e per il periodo di erogazione del contributo, ed al netto delle imposizioni fiscali e contributive,. Esso si calcola prendendo il reddito complessivo dichiarato al lordo degli oneri deducibili e delle deduzioni previsti dal TUIR¹; i redditi cui l'IRPEF si applica separatamente²; i redditi esenti dal pagamento dell'IRPEF³; quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sostitutiva⁴, nonché gli altri redditi⁵. e sottraendo dal totale così risultante l'IRPEF, le addizionali regionali e comunali pagate e i contributi obbligatori.

Alla formazione del Reddito del nucleo familiare concorrono, inoltre, le seguenti entrate:

a) gli importi effettivamente corrisposti al nucleo da persone tenute all'obbligo di assistenza, ai sensi dell'articolo 433 del Codice Civile. I Servizi consortili sono tenuti ad informare il richiedente la prestazione circa il suo diritto ad ottenere sostegno economico da parte dei parenti tenuti all'obbligo alimentare ai sensi del Codice Civile e a rendere concreto il dovere di solidarietà intergenerazionale sancito dalla Costituzione.

b) Qualora componenti del nucleo abbiano intestato o donato beni mobili a terzi, senza ricavarne proventi, nei tre anni precedenti la richiesta di contributo, il relativo valore all'atto dell'intestazione concorre alla formazione del reddito del nucleo secondo le modalità descritte nel presente comma e soltanto qualora il suddetto valore ecceda l'importo di Euro 2.500. Nel caso in cui oggetto della transazione siano stati beni immobili, il relativo valore concorre alla formazione del reddito soltanto qualora la quota della base imponibile ai fini del versamento dell'ICI intestata o alienata dal nucleo sia superiore a Euro 2.500.

Cfr. in Appendice la Nota 1. ²Cfr. in Appendice la Nota 2.

³Cfr. in Appendice la Nota 3.

⁴Cfr. in Appendice la Nota 4. ⁵Cfr. in Appendice la Nota 5.

- c) i redditi provenienti da lavori svolti saltuariamente, anche se non documentabili ai fini fiscali;
- d) i sussidi erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici. 1
- e) i sussidi erogati da Enti privati superiori a €. 200,00 NEL corso dell'anno

2 – Fatti salvi eventuali obblighi di legge, il cittadino richiedente - per accedere agli interventi previsti dal presente regolamento - dovrà aver espletato, in via prioritaria, le procedure per usufruire delle misure di contrasto della povertà e di sostegno del reddito previste dallo Stato o da altri Enti pubblici. Inoltre dovrà aver espletato le procedure per ottenere le eventuali agevolazioni fiscali, per l'acquisto di servizi od il pagamento di beni, che siano previste dalla normativa vigente. A tal fine sarà cura dei servizi consortili fornire adeguata informazione ai possibili beneficiari affinché possano accedere a dette misure di sostegno. In ogni caso i contributi economici consortili non potranno sommarsi a quanto già percepito, da altri soggetti pubblici, per le medesime finalità.

3 - Nel caso in cui il richiedente - o un componente il nucleo familiare dello stesso - sia creditore di pensioni, assegni, indennità, redditi da lavoro, ecc. non ancora percepiti ma già maturati, si deve verificare in via prioritaria se l'interessato - anziché beneficiare di assistenza economica - può avere titolo al "contributo erogato a titolo di prestito" del Consorzio. Qualora il richiedente non possenga i requisiti di accesso a tale misura, si procederà all'erogazione del *Reddito di mantenimento*, senza considerare le entrate non ancora percepite; tale contributo verrà erogato per un periodo massimo di 3 mesi, con monitoraggio molto attento da parte del Servizio Sociale e dell'Assistente Sociale che ha in carico il caso. Non appena le quote di credito verranno percepite dal beneficiario, il contributo sarà sospeso per un periodo da determinare con le seguenti modalità:

- gli emolumenti ricevuti a titolo di arretrati - sommati agli altri eventuali redditi presenti - saranno suddivisi per la quota mensile del *Reddito di mantenimento* del nucleo, incrementata della spesa realmente sostenuta per l'affitto, fino ad un massimale di € 250 mensili (al netto dell'eventuale contributo comunale di sostegno per il pagamento del canone di locazione). Il risultato di tale divisione consentirà di quantificare il periodo di sospensione dal contributo. Gli operatori sono tenuti ad informare il cittadino richiedente sulla procedura descritta nel presente comma, sin dal momento della ricezione della domanda. Per maggiore chiarezza si consegnerà all'interessato una comunicazione scritta che dovrà essere controfirmata per presa d'atto.

Art. 4 – Motivi di esclusione generali

1. In linea generale non possono beneficiare degli interventi definiti in questo regolamento i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda o durante il periodo di erogazione del contributo, si trovino in una o più delle seguenti condizioni:

- a) percepiscano un reddito superiore al valore di riferimento previsto per ciascun intervento;
- b) almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari ubicati in qualunque località, ad eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la cui rendita catastale sia pari o superiore a €. 600

E' possibile l'accesso ai contributi nel caso in cui la rendita catastale complessiva (100%) dell'immobile adibito ad abitazione principale sia pari o inferiore a 600 €. Se tale abitazione è

classificata nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 c'è l'esclusione dall'assistenza economica a prescindere dal valore della rendita catastale attribuitale.

Se il nucleo è composto esclusivamente da persone non abili al 100% o in stato di non autosufficienza certificato, l'immobile di loro proprietà non è soggetto a tali limiti catastali, purché costituisca l'abitazione in cui esse risiedono.

La titolarità del diritto di proprietà sull'abitazione, rientrante nei requisiti previsti, non costituisce esclusione dal contributo se, per effetto dell'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, essa non è disponibile perché assegnata al coniuge separato del richiedente.

c) i componenti abbiano proprietà, possesso, o disponibilità non occasionale di più beni mobili registrati. I contributi possono essere erogati se il nucleo sia proprietario, possieda, o abbia disponibilità non occasionale di un mezzo mobile registrato, a condizione che non sia stato immatricolato nei 4 anni precedenti la richiesta di contributo e che, stando all'attuale valutazione di Riviste specializzate, non superi il valore di € 5.000. I limiti di immatricolazione e valore del mezzo non si applicano se il mezzo mobile è utilizzato per il trasporto di un componente del nucleo per esigenze sanitarie adeguatamente certificate, che non sia effettuabile mediante l'utilizzo di mezzi pubblici o di altre forme d'intervento.

d) il nucleo possieda disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie, quote di fondi comuni di investimento, di altri fondi, per un valore superiore a 3.000 € aumentato di 250 € per ogni ulteriore componente il nucleo.

e) vi siano componenti titolari di attività lavorative autonome e d'impresa, come definite dal T.U.I.R., che abbiano intrapreso tali attività da più di sei mesi dalla data della domanda di contributo. Tale condizione non è motivo di esclusione dai contributi consortili qualora i titolari di attività autonome e d'impresa:

- siano sottoposti a procedure fallimentari o procedure similari ai sensi delle leggi che regolano la materia fallimentare, e limitatamente al periodo in cui tali procedure perdurano;
- comprovino una temporanea sospensione per gravi motivi di salute, certificati nello stesso periodo in cui emergano i suddetti gravi motivi, e siano contestualmente privi di copertura assicurativa; tale deroga opera per un periodo non superiore a sei mesi;

f) inadempienza nei confronti dell'obbligo scolastico/formativo dei figli minori;

g) rifiuto di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato della durata temporale di almeno n. 2 giorni, nell'arco dell'ultimo anno;

h) cessazione volontaria da un'attività lavorativa per cause dipendenti dalla propria volontà, salvo giustificato motivo di ordine sanitario adeguatamente certificato, nell'arco dell'ultimo anno;

i) rifiuto, abbandono o frequenza discontinua di attività formative, tirocini, stages, cantieri di lavoro, progetti personalizzati, ovvero di ogni altra attività proposta dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti, per facilitare l'inserimento lavorativo, nell'arco dell'ultimo anno;

j) mancata pratica di comportamenti di ricerca attiva del lavoro, quali l'iscrizione a Centri e servizi per l'impiego, ad agenzie di lavoro temporaneo, o di collocamento ecc, sulla base dell'evoluzione della normativa in materia di politiche attive del lavoro;

k) sia accertato un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale dichiarata, attraverso gli accertamenti previsti dalle norme vigenti, ed in particolare effettuati dalle Amministrazioni Comunali anche attraverso l'indagine della Polizia Municipale.

l) non aver espletato, per negligenza, nell'arco dell'ultimo anno, le procedure per usufruire di tutte le misure di sostegno del reddito, delle agevolazioni fiscali, per l'acquisto di servizi od il pagamento di beni previste dalle norme vigenti (es. maggiorazioni sociali alla pensione o

assegno, indennità di disoccupazione, assegno al nucleo, assegno di maternità, sostegno al canone di locazione, fondo sociale regionale morosità ATC, corretta risposta al censimento ATC, ecc.)

m) in caso di mancata riscossione degli importi dovuti dal coniuge legalmente separato o divorziato, a seguito di sentenza dell'Autorità Giudiziaria, ovvero del mancato contributo del genitore che ha riconosciuto il figlio è possibile erogare i contributi necessari soltanto dopo che il beneficiario abbia esperito tutti i tentativi previsti dalla legge per fruire di quanto dovuto dal patrimonio dell'obbligato, anche avvalendosi degli strumenti che lo Stato mette a disposizione dei cittadini meno abbienti per far valere i loro diritti, ed inoltre presenti successivamente al servizio sociale prova dell'avvenuta esecuzione infruttuosa dell'azione esecutiva od altro fatto equivalente (ad esempio accertata irreperibilità dell'obbligato).

n) comportamenti che denotano la mancata collaborazione da parte del cittadino.

TITOLO II

REDDITO DI MANTENIMENTO

Art. 5 – Beneficiari

Possono fruire del *Reddito di mantenimento* le persone non abili allo svolgimento di attività lavorativa per età avanzata e/o invalidità, che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del contributo:

- a) età superiore ai 64 anni;
- b) persone sole o in coppia, di età compresa tra i 55 e i 64 anni, privi di discendenti o con figli senza alcun reddito – disoccupati e non ricollocabili al lavoro per età e situazioni personali. Ai cittadini rientranti in tale fattispecie il Reddito di mantenimento viene erogato al 50% in forma di norma non continuativa per un periodo iniziale massimo di 6 mesi eventualmente prorogabile anche per periodi più lunghi, su proposta motivata del servizio sociale competente;
- c) disabili sensoriali e persone, in età adulta, con invalidità od inabilità riconosciute da normative nazionali specifiche (per cause di lavoro, guerra o servizio); invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% (riconosciuta dalla competente Commissione medico legale con decorrenza 12 marzo 1992) ovvero con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% (se riconosciuta prima del 12 marzo 1992). A tali beneficiari il contributo viene erogato nella misura del 70%; l'abbattimento del 30% può non essere applicato, previa valutazione motivata dell'assistente sociale, nel caso di persone sole senza possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro. Nel caso in cui la persona sia invalida al 100% e sola, o abbia a suo carico figli in età di obbligo scolastico o sia indispensabile la presenza continua di un altro adulto convivente - ai fini di garantirne l'assistenza personale in alternativa ad altri interventi finalizzati allo stesso scopo - il *contributo* sarà erogato nella misura del 100%;
- d) persone in tutela all'Amministrazione consortile con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, se rientranti nelle condizioni reddituali di cui al presente Regolamento, su richiesta del tutore;
- e) minori riconosciuti dalle competenti Commissioni medico legali con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, o con invalidità pari al 100%, facenti parte di nucleo familiare con un solo genitore e per i quali sia indispensabile la presenza continua di un adulto convivente ai fini di garantirne l'assistenza personale in alternativa ad altri interventi finalizzati allo stesso scopo.

Art. 6 – Modalità di calcolo

1. Il *Reddito di mantenimento* è costituito da una quota di base – pari all'importo mensile della pensione contributiva integrata al trattamento minimo erogata dall'I.N.P.S. nell'anno in corso ai lavoratori dipendenti.
2. La quota di base per la determinazione del Reddito di mantenimento è annualmente aggiornata al valore di cui al comma 1.

3. Il contributo viene erogato fino alla concorrenza del reddito di mantenimento, per differenza tra il valore determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione – parametrato secondo la relativa scala di equivalenza, descritta nel comma successivo – e il reddito come definito dall'art. 3 del nucleo familiare medesimo.

4. Per la determinazione del contributo ai nuclei con più componenti si applica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 la seguente scala di equivalenza:

N. componenti Reddito di mantenimento del nucleo = quota base moltiplicata per :

| | |
|---------|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 1,50 |
| Oltre 2 | Si aggiunge al moltiplicatore 0,30 per il terzo e quarto componente |

5. L'entità delle erogazioni per l'anno in corso è descritta nella tabella A allegata in appendice al presente regolamento del quale fa parte integrante e sostanziale.

Art.7 – Durata

1- Il *Reddito di mantenimento* è erogabile fino a quando persistono le condizioni di insufficienza del reddito, qualora i nuclei dei beneficiari non incorrano in uno dei motivi di esclusione descritti all' art. 4.

2 - L'erogazione del contributo, conteggiando all'interno dello stesso anche i componenti abili al lavoro, potrà avvenire, in modo continuativo per un massimo di mesi 6, su valutazione dell'assistente sociale, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 comma 1 lettera b. Trascorso tale periodo - se non si saranno verificate concretamente l'attiva ricerca di un lavoro, di formazione professionale, ecc. da parte dei componenti abili al lavoro - il contributo verrà erogato non considerando nel nucleo tali componenti.

TITOLO III

CONTRIBUTI TEMPORANEI MINORI

Art. 8 – Beneficiari

1 - Il *Contributo temporaneo minori* mira a sostenere i nuclei familiari con figli di età minore, che, a causa di una temporanea situazione di inoccupazione, disoccupazione, sottoccupazione, ecc. abbiano un reddito complessivo, determinato ai sensi dell'art.3, inferiore ai parametri stabiliti nella Tabella B – contributi temporanei minori – allegata al presente regolamento e da aggiornare da parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Se i minori rientrano nell'obbligo scolastico debbono ottemperarvi.

2 - Possono beneficiare del contributo i nuclei familiari composti da almeno un adulto genitore esercente la potestà e convivente con figli di età minore.

Art. 9 – Modalità di calcolo

1. Il *Contributo temporaneo per i minori* è pari alle seguenti quote relative al numero di figli di età minore secondo la seguente progressione:

| N. figli in età obbligo scolastico | Quota base erogabile al nucleo |
|------------------------------------|---|
| 1 | euro 150,00 |
| 2 | euro 270,00 |
| 3 o più | euro 270,00 senza ulteriore aumento in quanto è possibile usufruire dell'assegno in favore dei nuclei familiari composti da tre o più figli di età inferiore ai 18 anni (L. 23.12.98, n° 448) |

2 - Il *Contributo temporaneo minori* può essere erogato solo se nel nucleo non vi sono persone che percepiscano contributi di *Reddito di mantenimento*.

Art.10 – Durata

1 - Il *Contributo temporaneo minori* è erogabile fino a quando persistono le condizioni di insufficienza del reddito, ovvero fino a quando i nuclei dei beneficiari non incorrano nei motivi di esclusione elencati all' art. 4. In particolare, trattandosi di beneficiari abili al lavoro, è compito dell'assistente sociale proponente il contributo verificare l'attivazione nella ricerca del lavoro dei beneficiari, nonché le altre condizioni di cui al citato art. 4.

TITOLO IV

CONTRIBUTI TEMPORANEI PERSONALIZZATI.

Art. 11 – Beneficiari

1 - I *Contributi temporanei personalizzati*, in presenza di progetto e contratto concordato, sono finalizzati a sostenere persone e nuclei familiari in particolari situazioni di disagio e per i quali il sostegno economico sia uno strumento all'interno di un più complessivo progetto di aiuto concordato con i richiedenti, e teso al raggiungimento dell'autonomia. L'erogazione del contributo personalizzato, intervento per sua natura di carattere temporaneo, rappresenta uno strumento importante nel quadro del lavoro sociale professionale, soprattutto a sostegno del raggiungimento di alcuni obiettivi generali, di seguito sintetizzati:

- costituisce uno strumento di sostegno a favore di persone che aderiscano a progetti-percorsi di cura necessari per ridurre o rimuovere quelle condizioni di disagio personale, che di fatto risultano ostacolo all'acquisizione di una autonomia sociale, economica, alla ricerca attiva di un lavoro o anche solo al miglioramento del proprio bagaglio professionale e di conoscenza .Infatti può risultare molto difficile intraprendere tale percorso senza la garanzia di poter fare conto su di un reddito minimo garantito, seppure per un periodo definito in base agli obiettivi concordati;
- costituisce un strumento di sostegno per i cittadini che aderiscono a progetti di formazione, orientamento ed avvio al lavoro, elaborati dal servizio sociale in collaborazione con il Centro per l'impiego, le Amministrazioni Comunali, le agenzie formative, e che prevedono la partecipazione alla stesura del progetto ed alla fase di monitoraggio-verifica, delle stesse agenzie coinvolte. Nella formulazione del progetto e nella determinazione del contributo si tiene conto e si promuove l'attivazione a favore del cittadino di tutte le possibili risorse di sostegno economico previste dalle norme vigenti a cura della amministrazioni Pubbliche (vaucher, borse-lavoro, borsa di studio, rimborsi per stages o tirocini).

L'entità del contributo deve essere commisurata alle esigenze del cittadino-nucleo, nei limiti dei massimali previsti e con le modalità di calcolo di cui all'art. 12, ma anche all'entità dell'impegno assunto ed alle conseguenze che tale impegno comporta anche in termini di oneri economici (es. spese di trasporto, acquisto di libri e materiale, pasti fuori casa ecc).

Il progetto/contratto concordato deve contenere con chiarezza gli obiettivi ed i tempi previsti per il loro raggiungimento, gli impegni assunti dal cittadino e dal servizio, i modi ed i tempi di verifica.

In particolare sono individuate le seguenti situazioni sociali:

- a) famiglie monoparentali con figli minori a carico, nel primo anno successivo all'evento di separazione legale, vedovanza, allontanamento dalla famiglia di origine a seguito di eventi gravi quali ad es. la carcerazione di un genitore dei minori, in assenza di sostegno parentale;
- b) donne sole in stato di gravidanza ed in situazioni difficili per i due mesi precedenti ed i 10 successivi al parto, prive di sostegno parentale; nel caso in cui la gravidanza sia certificata come rischiosa per la salute della donna o del nascituro, il contributo economico potrà decorrere dall'accertamento di detto stato;
- c) giovani tra i 18 ed i 21 anni di età già in carico come minorenni al servizio sociale consortile, in presenza di un progetto di autonomizzazione;

- d) persone con modalità di vita marginali, quali l'assenza di una dimora stabile, prive di sostegno parentale, in presenza di un progetto concordato di reinserimento sociale;
- e) nuclei familiari in cui l'unico componente stabilmente occupato perda il lavoro per cause indipendenti dalla volontà e dal comportamento (ad es. fallimento dell'azienda, messa in mobilità, sopravvenuta grave malattia che sia causa di licenziamento, con esclusione dei contratti di lavoro a tempo determinato);
- f) persone con programmi di recupero terapeutico certificato come incompatibile con qualsiasi attività e persone inserite in programmi di riabilitazione e reinserimento sociale concordati con i servizi competenti.

Art. 12 – Modalità di calcolo

1 - Il *Contributo temporaneo personalizzato* è composto da una quota base pari a quella fissata per il *Reddito di mantenimento*, cui si aggiungono le quote relative agli altri componenti il nucleo, secondo la Tabella A allegata al regolamento . Alla quota totale così calcolata devono essere sottratti tutti i redditi del nucleo familiare, determinati ai sensi dell'art. 3. L'importo complessivo del contributo così ricavato è da considerarsi il massimale erogabile. Esso può essere modulato (con abbattimenti percentuali) a seconda delle tappe fissate nel progetto-contratto concordato con il richiedente, e puntualmente verificate dal servizio sociale.

Art.13 – Durata

1 - La durata del contributo, la modalità di erogazione, ecc. sono dipendenti dai tempi definiti nel progetto-contratto, e non potranno di norma superare i 12 mesi. E' possibile prevederne l'estensione fino ad un massimo complessivo di 24 mesi.

TITOLO V CONTRIBUTI PER IL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE

Art. 14 – Beneficiari

1. Le condizioni di povertà economica determinano anche difficoltà nel reperire e mantenere idonee sistemazioni abitative da parte dei cittadini assistiti. In relazione a tali difficoltà, possono essere erogate specifiche misure per fronteggiare i problemi connessi alla casa con modalità raccordate con gli altri strumenti attivati per il sostegno alla locazione.

Art. 15 – Modalità di calcolo

1. Ai beneficiari del *Reddito di mantenimento* può, su richiesta e valutazione professionale dell'assistente sociale, viste le condizioni complessive sociali e familiari del nucleo, essere erogato - anche continuativamente - un contributo per le spese di abitazione, integrativo del contributo di sostegno al canone di locazione da calcolarsi come segue:

a) fino ad un importo massimo di 250,00 euro mensili, per il pagamento del canone di affitto il cui contratto sia intestato ad uno dei componenti la famiglia anagrafica. Hanno titolo ad ottenere *il Contributo per il mantenimento dell'abitazione* i nuclei familiari in possesso dei requisiti per accedere al Fondo nazionale per il sostegno dell'affitto, istituito dalla Legge n. 431/98, e che abbiano provveduto a presentare regolare domanda all'Ente erogatore.

Gli uffici consortili sono tenuti ad informare ed orientare gli utenti circa la possibilità di accesso a tale Fondo nazionale. Il contributo consortile potrà essere integrativo della quota erogata l'anno precedente dal Fondo nazionale secondo le modalità di calcolo previste alla lettera b) del presente articolo.

Qualora il richiedente non abbia maturato i requisiti per presentare domanda di accesso al Fondo nazionale presso i competenti uffici, gli operatori – verificata la validità delle motivazioni fornite dal richiedente - possono proporre l'erogazione del *Contributo per il mantenimento dell'abitazione* per il periodo di tempo strettamente necessario all'acquisizione dei titoli utili alla presentazione della domanda di accesso al Fondo (registrazione del contratto, ecc.). In questo caso il contributo consortile potrà essere erogato per un massimo di mesi 12;

b) Il conteggio dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:

(A) contributo di sostegno al canone – (B) Affitto reale

Qualora la differenza tra A e B sia maggiore di ZERO, non ci sarà alcuna integrazione.

Qualora la differenza tra A e B sia minore di ZERO, ci sarà un'integrazione dell'affitto, pari alla cifra risultante, fino a un importo massimo di 250,00 € mensili.

c) Nel caso l'abitazione sia concessa in regime di ERP (edilizia residenziale pubblica), il contributo può essere proposto esclusivamente nel caso di nuclei beneficiari già titolari di Reddito di mantenimento formati da persone sole, in considerazione dei maggiori costi relativi da sopportare rispetto a nuclei più numerosi e quindi con contributi più elevati;

d) Ai nuclei beneficiari di Reddito di mantenimento, formati da persone prive di ascendenti e/o discendenti, che siano proprietarie dell'abitazione/titolari di nuda proprietà o

usufruttuari, può essere erogato un contributo per il mantenimento dell'abitazione – finalizzato al pagamento di documentate spese condominiali ed utenze domestiche - fino ad un importo massimo di 70,00 euro mensili;

- e) La suddetta quota relativa alle spese condominiali ed utenze, può essere erogata - in aggiunta a quella per l'affitto - ai beneficiari del Reddito di mantenimento che vivano in abitazioni in locazione.

2. Possono inoltre beneficiare dei suddetti contributi i cittadini il cui reddito, determinato ai sensi dell'art. 3 e parametrato alla composizione del nucleo, non sia superiore all'entità delle somme di cui alla Tabella A del presente regolamento e che si trovino in temporanea grave difficoltà nel pagamento del canone di affitto, delle spese condominiali a carico dell'inquilino e delle utenze essenziali. I contributi sono esclusivamente finalizzati ad evitare l'avvio di pratiche di sfratto e l'interruzione nella fornitura di servizi essenziali quali l'acqua, il metano, l'energia elettrica, il riscaldamento. Le spese telefoniche saranno prese in considerazione esclusivamente per persone anziane(oltre 65), sole e prive di ascendenti/discendenti.

Tali contributi non potranno essere rinnovati se i beneficiari non dimostreranno di averli destinati al pagamento delle spese per le quali sono stati erogati.

Hanno titolo ad ottenere il contributo, i nuclei familiari in possesso dei requisiti per accedere al Fondo nazionale per il sostegno dell'affitto, istituito dalla Legge n. 431/98, e che abbiano provveduto a presentare regolare domanda all'Ente erogatore. Qualora i nuclei richiedenti non abbiano maturato i requisiti per presentare domanda di accesso al Fondo nazionale presso i competenti uffici comunali, gli operatori – verificata la validità delle motivazioni fornite - possono in ogni caso proporre l'erogazione del contributo nel periodo di tempo necessario all'acquisizione dei titoli utili alla presentazione della domanda di accesso al Fondo (registrazione del contratto, ecc.). In questo caso il contributo consortile potrà essere erogato per un massimo di mesi 12.

Per i cittadini residenti in alloggi concessi in regime di ERP, in considerazione dei contenuti costi per l'affitto e della possibilità di accedere al "Fondo sociale regionale per morosità", qualora il richiedente abbia già percepito e/o percepisca un sostegno economico continuativo di qualunque tipologia il *contributo per il mantenimento dell'abitazione* potrà, di norma, essere concesso soltanto per la parte relativa al pagamento delle utenze.

L'assegnazione del contributo, inoltre, è subordinata alla corretta risposta al Censimento ATC ed alla presentazione della domanda per il Fondo Regionale, qualora ne avesse i requisiti. Gli Uffici consortili sono tenuti ad informare ed orientare gli utenti in merito.

Il contributo verrà determinato con le seguenti modalità:

a) L'entità del contributo è strettamente correlata alla spesa da coprire e non potrà, in ogni caso, superare la quota di € 775,00 euro annui nel caso di persone/nuclei con un componente sino ai 55 anni di età; il contributo è rinnovabile per un altro anno su proposta motivata dell'assistente sociale (max € 1.550,00 euro nell'arco di 3 anni consecutivi).

b) Per persone/nuclei i cui componenti abbiano un'età superiore ai 55 anni e per persone invalide con percentuale superiore al 74% sole, prive di sostegno familiare, non ricollocabili al lavoro per età e storie personali, la quota massima erogabile può essere di 1.550,00 euro annui. Il contributo è rinnovabile per un altro anno su proposta motivata dell'assistente sociale (max € 3100,00 euro nell'arco di 3 anni consecutivi).

I contributi possono essere erogati in una o più soluzioni.

TITOLO VI

CONTRIBUTI PER TEMPORANEE SISTEMAZIONI ABITATIVE

Art. 16 – Beneficiari

1 - Sono previsti interventi per sopperire a temporanee necessità abitative, esclusivamente a favore di persone in condizioni di particolare debolezza sociale e per periodi limitati. Condizione essenziale per l'erogazione di questo tipo di intervento è la concreta elaborazione di un progetto concordato con il richiedente, finalizzato all'autonomizzazione. Sono escluse le situazioni determinate da sfratti, calamità, sgombero per motivi di inagibilità dell'abitazione, ecc.. Possono essere beneficiarie di tali interventi - finalizzati al pagamento di strutture alberghiere o similari e per lo stretto tempo necessario a reperire una collocazione alternativa - persone temporaneamente prive di un'abitazione e della possibilità di trovare ospitalità presso la rete parentale o amicale o presso altre strutture – con redditi inferiori al parametro del *Reddito di mantenimento* - , che rientrino nelle seguenti condizioni:

- a) minori ultra 16 anni conosciuti e seguiti dal servizio sociale, allontanati dal proprio nucleo parentale per gravi problemi, previo consenso degli esercenti la potestà parentale o provvedimento dell'Autorità Giudiziaria; l'inserimento di minorenni in strutture alberghiere/centri di temporanea accoglienza riveste carattere di eccezionalità
- b) famiglie monoparentali con figli minori a carico, nei primi sei mesi successivi all'evento di separazione legale, vedovanza, allontanamento dalla famiglia di origine a seguito di eventi gravi, in assenza di sostegno parentale;
- c) donne sole in stato di gravidanza ed in situazioni difficili per i due mesi precedenti ed i 10 successivi al parto, prive di sostegno parentale; nel caso in cui la gravidanza sia certificata come rischiosa per la salute della donna o del nascituro, l'intervento potrà decorrere dall'accertamento di detto stato;
- d) giovani tra i 18 ed i 21 anni di età, già in carico come minorenni al servizio sociale consortile, in presenza di un progetto di autonomizzazione, privi di sostegno parentale o per i quali tale sostegno sia insufficiente alla realizzazione del progetto;
- e) persone con modalità di vita marginali, quali l'assenza di una dimora stabile – esclusi gli sfrattati o i perdenti abitazione a seguito di calamità, inagibilità, ecc. - prive di sostegno parentale, in presenza di un progetto concordato di reinserimento sociale;
- f) persone inserite in programmi di recupero terapeutico certificato come incompatibile con qualsiasi attività e persone inserite in programmi di riabilitazione e reinserimento sociale concordati con i servizi competenti;
- g) persone la cui tutela è stata deferita al Consorzio da parte dell'Autorità Giudiziaria, con redditi insufficienti, fatta salva la competenza di altri servizi;
- h) persone in carico al Servizio Sociale Consortile che hanno terminato, con buone probabilità di tenuta, programmi di recupero terapeutico in presenza di un progetto di reinserimento sociale concordati con i servizi competenti, in assenza di sostegno parentale;
- i) persone sole, vittima di maltrattamenti da parte di componenti il nucleo familiare (a fronte di denuncia alle competenti autorità), la cui permanenza nella stessa unità abitativa metta a rischio la loro incolumità, fatta salva la competenza di altri soggetti ed in assenza di altre soluzioni, per lo stretto periodo di tempo necessario a ricercare altre sistemazioni.

Art. 17 – Modalità di calcolo

1 – Per la copertura del costo alberghiero mensile si effettua il seguente calcolo:

REDDITO DEL NUCLEO - COSTO DEL SERVIZIO+ IL 50% DELLA
QUOTA DELLA TABELLA A

- a) Qualora la differenza sia maggiore o uguale a ZERO, il Consorzio non interverrà ad integrare il costo del servizio e non inserirà il cittadino in struttura a proprio carico.
- b) Qualora la differenza sia minore di ZERO, il Consorzio integrerà la quota pari alla differenza tra il costo del servizio ed il reddito della persona/nucleo; il contributo del servizio non può superare 500 € mensili per una persona. Se nel nucleo vi è un secondo componente, il costo del servizio considerato per il primo beneficiario è di norma aumentabile fino ad un massimo del 50%; per ogni ulteriore beneficiario, tale importo è aumentabile ulteriormente del 30%. Qualora il cittadino debba contribuire al pagamento delle spese e la struttura non accetti pagamenti diretti da parte del cittadino, quest'ultimo è tenuto ad impegnarsi al versare al Consorzio la propria contribuzione.

2 - Ai beneficiari del contributo per il pagamento di strutture alberghiere, il *Reddito di mantenimento* o il *Contributo temporaneo personalizzato* viene erogato, qualora ne abbiano i requisiti, sino all'importo massimo del 50%.

3 - Durante il periodo di fruizione dei contributi per il pagamento di strutture alberghiere possono essere contestualmente erogati anche i contributi per esigenze specifiche previsti dal Titolo VII del presente regolamento.

Art. 18 – Durata

1 - La durata temporale dei contributi descritti al Titolo VI non può essere superiore a 6 mesi, eccezionalmente prorogabili una sola volta per il medesimo periodo, su valutazione professionale dell'assistente sociale. Nessun limite di durata opera per i minori soli e per le persone la cui tutela è deferita al Consorzio.

TITOLO VII

CONTRIBUTI UNA TANTUM PER SPECIFICHE ESIGENZE

Art. 19 – Beneficiari

1 - I *contributi una tantum per esigenze specifiche* mirano a fronteggiare eventi eccezionali e necessità particolari, non riconducibili al soddisfacimento dei bisogni della generalità degli assistiti, che il beneficiario non può affrontare senza un adeguato sostegno. I *Contributi per le esigenze specifiche* possono essere previsti ad integrazione o in sostituzione degli interventi illustrati ai Titoli II, III, IV e si possono erogare per:

1a) spese per esigenze debitamente certificate di acquisto e riparazione di apparecchi ortodontici, ortottici ed ortopedici, che il Servizio Sanitario Nazionale non è tenuto ad erogare, esclusivamente per i minori in carico al servizio con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ed il cui nucleo familiare abbia redditi pari o inferiori a quelli previsti per beneficiare del *Reddito di mantenimento*, eventualmente derogabile su proposta del servizio sociale per minori con provvedimenti giudiziari in corso o tutelati, secondo quanto previsto all'art. 3 del presente Regolamento. Questo contributo non può essere erogato per l'acquisto di prodotti farmaceutici e per il pagamento di altre prestazioni sanitarie;

b) spese per i trasporti essenziali, per l'igiene personale, per la copertura del costo di buoni pasto. Tali contributi possono essere erogati in alternativa parziale o totale agli interventi illustrati ai Titoli II, III, IV . Essi possono essere erogati anche a minori o adulti collocati in strutture residenziali soltanto se i regolamenti e gli accordi contrattuali che le strutture hanno stipulato con il Consorzio o con la Regione non prevedano tali acquisti. Possono inoltre essere erogati a persone non rientranti tra i beneficiari di altri contributi, in caso di situazioni di adulti completamente privi di reddito e di aiuti famigliari, al fine di contrastare le forme più conclamate di emarginazione e povertà, finalizzati all'aggancio ed alla elaborazione di un progetto d'aiuto più complessivo;

c) spese per l'acquisto di apparecchi domestici o mobili di primaria necessità; spese per l'attivazione del contratto di locazione (ad esclusione del deposito cauzionale); spese per la stipula dei contratti per la fornitura delle utenze domestiche indispensabili, a favore di nuclei beneficiari degli interventi illustrati ai Titoli II, III;

d) spese per l'adeguamento delle condizioni abitative di soggetti deboli, attraverso la fornitura di apparecchi ed interventi di manutenzione, fatte salve le competenze del S.S.N. e dei Comuni e la possibilità di effettuazione di tali interventi da parte di volontari.

2 - I contributi possono essere erogati a nuclei familiari il cui reddito, calcolato ai sensi dell'Art. 3, sia inferiore al Reddito di cui alla Tabella A.

Art. 20 – Modalità di calcolo

1 - Gli importi complessivi massimi erogabili sono:

- I. per i contributi descritti all'art. 19, lettera a) di 800,00 euro annui per ogni minore (lettera a);
- II. per i contributi descritti all'art. 19, lettera b) di 300,00 euro annui per ogni persona/nucleo, erogabili per un massimo di 3 volte nell'arco di 5 anni;
- III. per i contributi descritti all'art 19, lettere c) e d), di 500,00 euro annui, erogabili allo stesso nucleo, come somma di tutte queste tipologie di contributo. Il contributo riferito

alle lettere c) e d) non è ripetibile, per la stessa motivazione, prima che siano trascorsi 5 anni dalla prima erogazione;

- IV. l'importo complessivo massimo di tutti i contributi elencati all'art. 19, lettere da a) a d) non può superare 1500 euro annui allo stesso nucleo.
2. Per quanto riguarda i contributi di cui all'art.19, lettere c) e d), qualora debba effettuare spese per beni o servizi acquistabili da più fornitori, il beneficiario dovrà presentare più preventivi (almeno 3) di spesa ai Servizi consortili.
3. I beneficiari devono tempestivamente documentare i pagamenti effettuati.
4. I suddetti contributi non possono essere erogati per sanare il mancato pagamento di debiti insoluti, quali contravvenzioni, e similari, né possono in alcun modo essere utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali sono stati concessi.
5. La non osservanza dei commi 3 e 4 comporta la restituzione del contributo elargito e l'esclusione da ogni forma di contributo per 3 anni.
6. Gli importi dei contributi possono consistere in un'unica erogazione, in erogazioni periodiche, oppure in una combinazione delle due modalità.
7. Nel caso di scomposizione del nucleo familiare il beneficio è riconosciuto in quota proporzionata al periodo ed ai componenti il nucleo.

TITOLO VIII

CONTRIBUTI A TITOLO DI PRESTITO

Art 21 – Beneficiari

- 1) Pensionati e/o invalidi con accertata titolarità, in attesa di erogazione delle varie spettanze previste dagli enti assicurativi di riferimento e dell'indennità di accompagnamento o indennità mensile di frequenza
- 2) Situazioni particolari con documentazione di diritto al rimborso (es. assicurazioni)

Art. 22 – Modalità di accesso

Il beneficiario firma un impegno di restituzione.

La restituzione del prestito deve avvenire per l'intera somma ed in un'unica soluzione al momento della liquidazione delle spettanze da parte dell'ente erogatore, da parte del beneficiario o dei legittimi eredi.

Se la restituzione non avviene nei tempi previsti, applicando le modalità previste dall'impegno di restituzione, il beneficiario o gli eredi dovranno farsi carico degli interessi legali e della rivalutazione monetaria della somma stessa.

Art. 23- Interventi di microcredito

1. Il Consorzio si impegna ad attivare, compatibilmente con le esigenze di bilancio ed in collaborazione con Istituti Bancari disponibili, con cadenza annuale, bandi per la concessione di microcrediti , che consentano di soddisfare le esigenze di prestito a nuclei familiari, che non possono accedere a prestiti elargiti dalle banche perché sprovvisti di garanzie, affinché possano provvedere alle esigenze familiari più importanti, concernenti la casa e la salute.

TITOLO IX PROCEDURE PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Art. 24 - Procedure di erogazione, verifiche e controlli

1. Gli uffici dei servizi sociali informano i cittadini sulla possibilità e sui requisiti necessari per accedere ai contributi economici erogati dal consorzio o da altri enti a sostegno del reddito. Tali uffici inoltre indirizzano i cittadini affinché la domanda di assistenza economica venga presentata dagli aventi titolo (es. intestatario contratto di locazione/utenze per il contributo per il mantenimento dell'abitazione, Invalido/anziato per il contributo reddito di mantenimento, ecc.).

2. La domanda di aiuto economico/assistenziale è presentata dal cittadino al Servizio consortile competente per territorio, in base al luogo di residenza anagrafica del nucleo beneficiario, o in base al domicilio nel caso di necessità improrogabili ed urgenti. Non devono, di norma, trascorrere più di 20 giorni lavorativi dal "primo ascolto" al momento del colloquio con il Servizio Sociale.

3. La concessione dei benefici previsti dal presente regolamento è subordinata alla presentazione da parte del richiedente di una autocertificazione, redatta su apposita modulistica approvata dal Consiglio di Amministrazione - sottoscritta contestualmente alla domanda di contributo – attestante (per sé e per il nucleo familiare di appartenenza) la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità ai benefici, nonché l'inesistenza dei motivi di esclusione dagli stessi.

4. I Servizi consortili territoriali sono tenuti a verificare la sussistenza dei requisiti anche tramite contatti diretti con altri uffici, con consultazione di banche dati e con l'effettuazione di visita domiciliare.

5. Il Comune di residenza dei soggetti che richiedono misure di sostegno al reddito riceverà dal Consorzio la documentazione presentata dal cittadino con la specificazione del tipo di contributo richiesto.

Il Comune di residenza del cittadino controllerà, entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione, gli elementi del reddito che sono accertabili da parte degli uffici comunali. L'amministrazione comunale invierà al Consorzio, per ogni cittadino richiedente, un report relativo alla situazione anagrafica e ai benefici, contributi economici, riduzioni-esenzioni dal pagamento di tariffe, o altri benefici di competenza dell'amministrazione richiesti e ottenuti dal cittadino. In caso di mancato riscontro, trascorse due settimane, da parte dell'Amministrazione Comunale interessata, la pratica si ritiene definita nel senso di accertamento dell'inesistenza di condizioni ostative alla concessione del contributo.

Altri elementi di accertamento potranno essere derivati dall'inchiesta dei Vigili Urbani dei Comuni aderenti al Consorzio, appositamente preparati per questa necessità, anche attraverso corsi di formazione e attraverso modalità organizzative adeguate alla necessità.

6. Gli uffici territoriali predispongono la proposta di contributo che deve contenere tutti gli elementi utili alla definizione della pratica compreso l'articolo/comma/lettera del regolamento a cui si fa riferimento; a seconda della tipologia in taluni casi dovrà necessariamente essere supportata dal progetto-contratto concordato con il beneficiario/volontario.

7. A prescindere dalla tipologia del contributo erogato si potrà, di norma, chiedere al cittadino l'impegno a coprire spese, quali ad esempio l'affitto, per evitare di incorrere in provvedimenti

di sfratto o decadenza dall'assegnazione dell'alloggio. I cittadini richiedenti il contributo sono pertanto tenuti a dimostrare l'avvenuto pagamento.

8. E' cura degli uffici territoriali predisporre il conteggio che deve contenere tutti gli elementi utili alla definizione dell'entità del contributo (quota affitto, contributo di sostegno al canone e relativa quota parte mensile, redditi medi mensili del nucleo, totale annuo già erogato in presenza di massimale, numero mesi già erogati in presenza di massimale, ecc), l'eventuale percentuale di abbattimento, il totale da erogare. Tale totale sarà arrotondato ai 5 centesimi. In ogni caso è previsto che il contributo erogato non sia inferiore a €. 20,00

9. Le proposte di contributi economici ovvero di diniego, complete delle domande e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, dei relativi conteggi, della decorrenza e della durata, nonché delle modalità di pagamento (chi è il quietanzante e dove si liquida il contributo), sono esaminate mensilmente dalla Commissione di cui all'art. 30 che ne verifica la congruenza e la correttezza rispetto alle norme fissate dal presente regolamento e se del caso ne richiede la modifica ai sensi dello stesso. Le proposte, con apposito atto, vengono validate ovvero diniegate e vengono predisposti gli elenchi degli aventi/non aventi diritto e le comunicazioni ai cittadini richiedenti.

10. Successivamente, previa verifica della copertura finanziaria, l'ufficio contabilità emette mensilmente i mandati di pagamento.

11. L'istruttoria ha di norma la durata massima di 40 giorni lavorativi dalla data di consegna della domanda, completa di tutta l'eventuale documentazione richiesta, fatto salvo ovviamente il rispetto della normativa vigente in tema di autocertificazione e di semplificazione amministrativa. Al termine dell'istruttoria, al cittadino sarà inviata comunicazione per il ritiro del contributo, ovvero delle motivazioni del diniego, ovvero di sospensione della procedura e delle relative motivazioni, a cura della Commissione preposta.

12. Il richiedente deve comunicare al servizio sociale – entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza - ogni variazione relativa alla composizione del proprio nucleo, alle condizioni reddituali e patrimoniali dichiarate all'atto della domanda di contributo, nonché ogni altro evento suscettibile di modificare la propria condizione di beneficiario.

13. La concessione dei benefici è subordinata alla sottoscrizione da parte del richiedente di una manifestazione di consenso all'accesso da parte dei servizi consortili alle informazioni relative alle condizioni patrimoniali e reddituali per le quali è necessario uno specifico assenso dell'interessato secondo la normativa vigente.

14. Prima della concessione di un eventuale rinnovo, i servizi consortili territoriali devono verificare la permanenza dei requisiti di accesso alle prestazioni. In ogni momento, essi possono disporre ulteriori verifiche circa la permanenza delle condizioni socio-economiche in base alle quali i contributi sono stati erogati e chiederne la sospensione.

Art. 25 – Sanzioni per dichiarazioni mendaci

1 - Qualora, in seguito agli accertamenti effettuati, si riscontri una situazione difforme rispetto all'autocertificazione sottoscritta dal richiedente, è prevista la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, la restituzione dei contributi indebitamente ottenuti e l'esclusione da ogni forma di contributo per 3 anni.

Art. 26 – Erogazione d'urgenza ed anticipazione di contributi

1 - Al cittadino richiedente assistenza economica può essere erogata una somma massima di 200,00 euro, a titolo di anticipazione ed in attesa di completamento dell'istruttoria - dopo aver

verificato che sussistano gravi e comprovate ragioni che giustificano l'urgenza e previa autorizzazione del Direttore. Il Direttore potrà inoltre disporre l'erogazione di anticipazioni di entità superiore in situazioni straordinarie di particolare gravità. L'anticipazione verrà detratta in occasione dell'erogazione dei contributi di cui al presente regolamento.

Art. 27 – Situazioni particolari

1 – Poiché i processi di emarginazione e povertà sono complessi ed articolati, possono presentarsi situazioni gravi e particolarmente problematiche, per le quali non è possibile attivare interventi esclusivamente osservando i criteri definiti nel presente regolamento. In tali casi, che devono rivestire carattere di assoluta eccezionalità, previa delibera autorizzativa del Consiglio di Amministrazione, può essere erogato un contributo economico, senza riferimento ai criteri del presente atto, a condizione che tale contributo abbia contestualmente le seguenti caratteristiche:

- a) sia diretto ad evitare gravissime compromissioni della situazione sociale del nucleo o ad evitare ricoveri in strutture residenziali;
- b) ne siano beneficiarie persone in condizioni di disabilità, non autosufficienza o ridotta autonomia personale.

Art. 28 – Ricorsi

1 - I richiedenti la cui domanda non è stata accolta ovvero è stato ridotto o sospeso il contributo possono, entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego, opporre opposizione scritta al Direttore del Consorzio. Il servizio sociale è tenuto ad informare il cittadino richiedente sulle modalità per presentare opposizione avverso il diniego del contributo.

2 – Il Direttore, esaminata la documentazione sentiti gli interessati, eventualmente assistiti, decide entro trenta giorni dalla data del ricevimento del ricorso in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento.

Art. 29 - Aggiornamenti dei valori contenuti nel regolamento

1 - Le percentuali di invalidità ed inabilità citate nel presente atto si intendono automaticamente modificate al variare delle corrispondenti percentuali, secondo le norme di legge, per l'ottenimento delle relative prestazioni. Tale automatismo è esteso a tutti i casi in cui tali soglie costituiscono un parametro per la definizione delle modalità e delle caratteristiche dell'accesso ai benefici.

2 - I valori in cifre riportati nel presente regolamento possono essere variati con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle disponibilità finanziarie del consorzio.

Art. 30 – Commissione per l'erogazione dei contributi economici

1. Viene istituita la commissione per l'erogazione dei contributi economici formata da:
 - un Responsabile di Area o suo delegato;
 - una Assistente Sociale;
 - un impiegato amministrativo

2. Compito della commissione è di prendere visione della relazione di proposta di assistenza economica, predisposta dall'Assistente Sociale, corredata della relativa modulistica al fine di valutarla, e autorizzare o meno l'erogazione del relativo contributo. Sono esclusi da questa procedura i rinnovi dei contributi continuativi di cui al Tit. II e III.
3. Le decisioni assunte dalla commissione sono verbalizzate.
4. La nomina dei componenti la Commissione, di durata annuale, è di competenza del Consiglio di Amministrazione

TITOLO XI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 – Norme transitorie di attuazione

1 - Ai contributi economici in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano le seguenti norme transitorie:

a) tutti i contributi di assistenza economica in corso di erogazione alla data di entrata in vigore della presente deliberazione proseguono fino alla data di scadenza secondo criteri che li hanno generati. Se rinnovabile, essi saranno considerati nuovi interventi dal momento del rinnovo e saranno assoggettati ai nuovi criteri di erogabilità.

b) le proposte per i *Contributi temporanei personalizzati*, per i *Contributi per l'abitazione* e per i *Contributi per specifiche esigenze* tengono conto, per quanto riguarda durata ed importo, dei contributi già precedentemente erogati per le stesse finalità.

Art. 32 – Rispetto delle norme vigenti ed abrogazioni

1 – Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento alle vigenti normative di legge, allo Statuto e ad altri regolamenti del consorzio.

Art. 33 – Pubblicità del regolamento

1 – Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7.08.1990, n. 241 sarà tenuta a disposizione del pubblico presso la segreteria della direzione e presso le sedi del consorzio perché se ne possa prendere visione in ogni momento. Sarà inoltre pubblicato sul sito internet del Consorzio.

Art. 34 – Entrata in vigore

Il presente regolamento – emanato ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n. 267/2000 – entra in vigore dall'esecutività della deliberazione di approvazione da parte dell'Assemblea Consortile.

APPENDICE:

Nota1 - Redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche

Art. 6 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 – Classificazione dei redditi. (G.U. 31.12.1986, n.302, S.O.)

- I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a)redditi fondiari; b)redditi di capitale; c)redditi di lavoro dipendente; d)redditi di lavoro autonomo; e)redditi di impresa; f)redditi diversi .
- I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.
- I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia Soggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.

I redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche comprendono:

- Pensioni erogate dal Ministero del Tesoro
- Pensioni ed assegni erogati dall'INPS
- Altre pensioni ed integrazioni
- Pensioni erogate da Stati esteri
- Redditi da lavoro dipendente
- Redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente
- Compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, ecc.
- Somme percepite a titolo di borsa di studio e di assegno di studio
- Premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale
- Somme percepite dall'INPS a titolo di integrazione salariale, di indennità di disoccupazione, di indennità di malattia o maternità, di indennità post sanatoriale
- Redditi da lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, ossia di qualsiasi attività lavorativa non commerciale né agricola, svolta senza vincoli di subordinazione
- Altri redditi da lavoro autonomo senza vincoli di subordinazione, quali le collaborazioni coordinate e continuative od occasionali
- Redditi da partecipazione a società di persone e assimilate, in associazione fra artisti e professionisti, in imprese familiari e in aziende gestite in comunione da coniuge
- Redditi da capitale (dividendi e utili di azioni, altri redditi da capitale)
- Redditi dei terreni. Si ricorda che la titolarità dei diritti sui terreni è di per sé motivo di esclusione dai contributi
- Redditi dei fabbricati, con esclusione di quello derivante dalla proprietà, nuda proprietà, uso, usufrutto dell'abitazione principale, con le specificazioni di cui all'art.4, comma 1 lettera b. La titolarità di diritti relativa ad immobili diversi costituisce motivo di esclusione dai contributi.

Nota 2 - Redditi cui l'Irpef si applica separatamente

I redditi cui l'Irpef si applica separatamente sono:

- Trattamento di fine rapporto ed indennità equivalenti
- Altre indennità percepite "una tantum" in occasione della cessazione di rapporti di lavoro
- Somme percepite a titolo risarcitorio in occasione di vertenze di lavoro
- Emolumenti arretrati per prestazioni da lavoro dipendente e assimilati
- Indennità a titolo di risarcimento danni

Nota 3 - Redditi esenti dal pagamento dell'Irpef

I redditi esenti dal pagamento dell'Irpef più comuni sono:

- l'indennità di accompagnamento erogata dall'I.N.P.S., l'indennità di comunicazione e le indennità per cecità parziale e assoluta;
- le rendite per inabilità permanente, per silicosi e asbestosi, anche per i superstiti, nonché gli assegni personali per assistenza erogati dall'I.N.A.I.L.;
- gli assegni terapeutici erogati dai servizi psichiatrici delle A.S.L. qualora finalizzati al pagamento di prestazioni e servizi specifici (sistemazioni alloggiative, attività risocializzanti e riabilitative).
- proventi derivanti da pensioni di guerra e relative indennità accessorie, pensioni e assegni erogati dal Ministero dell'Interno
- Altri redditi esenti Irpef (interessi da obbligazioni pubbliche e private non assoggettabili a ritenuta alla fonte)

Nota 4 - Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva

I redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sostitutiva esempi più comuni sono:

- Interessi derivanti da Buoni ordinari del Tesoro, dei Certificati di Credito del Tesoro e da altri titoli del debito pubblico
- Interessi da altri titoli equipollenti emessi dallo Stato (titoli del debito pubblico, quali i buoni poliennali del Tesoro e i prestiti)
- Interessi corrisposti su depositi di C/C libretti bancari e/o postali

Nota 5 – Altri redditi

Rientrano tra gli “altri redditi”:

- La maggiorazione sociale delle pensioni
- Gli assegni periodici per il mantenimento dei figli e del coniuge in conseguenza di separazione legale o divorzio
- Le vincite finanziarie in occasione di concorsi
- Redditi d'impresa
- Le borse di formazione e lavoro erogate da Enti pubblici o privati
- Le somme arretrate per prestazioni da lavoro dipendente diverse dal trattamento di fine rapporto, pensioni, indennità, risarcimenti assicurativi, somme arretrate in esecuzione di sentenze dall'autorità giudiziaria, qualsiasi altra somma retroattiva
- Redditi da attività lavorativa che i cittadini detenuti iscritti nella medesima scheda anagrafica del nucleo richiedente svolgono in carcere, ad eccezione delle somme per il mantenimento personale
- Contributi di prima assistenza che la Prefettura eroga ai rifugiati politici
- Importi derivanti da trasferimenti di beni a titolo oneroso, quali i proventi della vendita di autoveicoli o altri beni mobili o immobili
- Le tredicesime mensilità o altre mensilità superiori a quella della tredicesima, premi di produttività, incentivi a qualsiasi titolo percepiti
- Redditi derivanti da gettoni di presenza (partecipazione a Commissioni, Consigli di Amministrazione, Collegi, ecc.)
- Redditi derivanti da uffici di amministratore, sindaco o revisore di società
- Redditi da collaborazioni anche sporadiche a riviste, giornali, enciclopedie, ecc.

TABELLA A

REDDITO DI MANTENIMENTO: QUOTE PER PERSONA IN BASE AL NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

IMPORTI PER N. COMPONENTI NUCLEO

| | | |
|------------------|-----------------------|----------|
| 1 PERSONA | Imp. Pensione INPS | € 594,64 |
| 2° Componente | | 0,5 |
| 3° Componente | | 0,3 |
| 4° Componente | | 0,3 |

TABELLA B

PARAMETRI DI REDDITO DA NON SUPERARE PER AVERE TITOLO AI CONTRIBUTI MINORI

| IMPORTI PER N. COMPONENTI NUCLEO | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| 2 persone | 3 persone | 4 persone |
| € 600,00 | € 700,00 | € 850,00 |

| | |
|--|-----------|
| INDICE | |
| Premessa | 2 |
| Finalità | 4 |
| TITOLO I..... | 5 |
| ASSISTENZA ECONOMICA..... | 5 |
| <i>Art. 1 - Oggetto</i> | <i>5</i> |
| <i>Art. 2 - Beneficiari.....</i> | <i>5</i> |
| <i>Art. 3 - Criteri generali per la determinazione del reddito</i> | <i>7</i> |
| <i>Art. 4 – Motivi di esclusione generali</i> | <i>8</i> |
| TITOLO II..... | 11 |
| REDDITO DI MANTENIMENTO..... | 11 |
| <i>Art. 5 – Beneficiari.....</i> | <i>11</i> |
| <i>Art. 6 – Modalità di calcolo</i> | <i>11</i> |
| <i>Art. 7– Durata</i> | <i>12</i> |
| TITOLO III..... | 13 |
| CONTRIBUTI TEMPORANEI PER I MINORI..... | 13 |
| <i>Art. 8 – Beneficiari.....</i> | <i>13</i> |
| <i>Art. 9 – Modalità di calcolo</i> | <i>13</i> |
| <i>Art.10 - Durata.....</i> | <i>13</i> |
| TITOLO IV | 14 |
| CONTRIBUTI TEMPORANEI PERSONALIZZATI..... | 14 |
| <i>Art. 11 –Beneficiari.....</i> | <i>14</i> |
| <i>Art. 12 – Modalità di calcolo</i> | <i>15</i> |
| <i>Art.13 – Durata</i> | <i>15</i> |
| TITOLO V | 16 |
| CONTRIBUTI PER IL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE..... | 16 |
| <i>Art. 14 – Beneficiari.....</i> | <i>16</i> |
| <i>Art. 15 – Modalità di calcolo</i> | <i>16</i> |
| TITOLO VI | 18 |
| CONTRIBUTI PER TEMPORANEE SISTEMAZIONI ABITATIVE..... | 18 |
| <i>Art. 16 –Beneficiari.....</i> | <i>18</i> |
| <i>Art. 17 – Modalità di calcolo</i> | <i>19</i> |
| <i>Art. 18 – Durata</i> | <i>19</i> |
| TITOLO VII | 20 |
| CONTRIBUTI UNA TANTUM PER SPECIFICHE ESIGENZE..... | 20 |
| <i>Art. 19 – Beneficiari.....</i> | <i>20</i> |
| <i>Art. 20 – Modalità di calcolo</i> | <i>20</i> |
| TITOLO VIII..... | 22 |
| CONTRIBUTI A TITOLO DI PRESTITO | 22 |
| <i>Art. 21 – Beneficiari.....</i> | <i>22</i> |
| <i>Art. 22 – Modalità di accesso</i> | <i>22</i> |
| <i>Art. 23 – Interventi di microcredito</i> | <i>22</i> |
| TITOLO IX | 23 |
| PROCEDURE PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI..... | 23 |
| <i>Art. 24 - Procedure di erogazione, verifiche e controlli.....</i> | <i>23</i> |
| <i>Art. 25 – Sanzioni per dichiarazioni mendaci</i> | <i>24</i> |
| <i>Art. 26 – Erogazione d’urgenza ed anticipazione di contributi</i> | <i>24</i> |
| <i>Art. 27 – Situazioni particolari.....</i> | <i>25</i> |
| <i>Art. 28 – Ricorsi</i> | <i>25</i> |
| <i>Art. 29 - Aggiornamenti dei valori contenuti nel regolamento</i> | <i>25</i> |
| <i>Art. 30 – Commissioni per l’erogazione dei contributi economici</i> | <i>25</i> |
| TITOLO X | 27 |
| NORME TRANSITORIE E FINALI..... | 27 |
| <i>Art. 31 – Norme transitorie di attuazione</i> | <i>27</i> |
| <i>Art. 32 – Rispetto delle norme vigenti ed abrogazioni... ..</i> | <i>27</i> |
| <i>Art. 33 – Pubblicità del regolamento</i> | <i>27</i> |
| <i>Art. 34 – Entrata in vigore</i> | <i>27</i> |
| APPENDICE: | 28 |
| <i>Nota1 - Redditi soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche.....</i> | <i>28</i> |
| <i>Nota 2 - Redditi cui l’Irpef si applica separatamente</i> | <i>28</i> |
| <i>Nota 3 - Redditi esenti dal pagamento dell’Irpef.....</i> | <i>28</i> |

| | |
|---|-----------|
| <i>Nota 4 - Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva.....</i> | 29 |
| <i>Nota 5 – Altri redditi</i> | 29 |
| TABELLA A..... | 30 |
| TABELLA B..... | 31 |